

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 122/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2012

che modifica, relativamente alla sostanza metilprednisolone, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 17,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che il limite massimo di residui per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell'Unione in medicinali veterinari destinati a essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico venga determinato conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 470/2009.

(2) Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale ⁽²⁾.

(3) Il metilprednisolone figura nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per i bovini per muscoli, grassi, fegato, reni e latte. Per il latte vaccino i limiti massimi di residui (qui di seguito «LMR») provvisori indicati nell'allegato per il metilprednisolone sono scaduti il 1° luglio 2011.

(4) A seguito della presentazione e della valutazione di ulteriori dati il comitato per i medicinali veterinari raccomanda che i LMR provvisori per il metilprednisolone relativi al latte vaccino siano indicati come definitivi.

(5) Occorre dunque modificare la voce riguardante la sostanza metilprednisolone nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

(6) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 15 del 20.01.10, pag. 1.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

La voce per il metilprednisolone nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dal testo seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Metilprednisolone	Metilprednisolone	Bovini	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 2 µg/kg	Muscolo Grassi Fegato Rene Latte		Corticoidi/ Glucocorticoidi»